



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato alla Delib.G.R. n. 18/34 del 23.4.2013

Direttive per la redazione del piano dei controlli di cui all' art. 12-bis della L.R. n. 18/1998 e s.m.i. "Controlli sull'attività agrituristica".

1. Tipologia di controllo:

I controlli in capo al CFVA sono di natura tecnica e amministrativa e sono volti ad accertare il mantenimento delle caratteristiche soggettive dell'operatore (all'art. 3 della L.R. n. 18/1998), produttive/oggettive dell'azienda (artt. 5 e 6) e il rispetto degli altri obblighi posti a capo dell'operatore agrituristico (articoli di legge specificati al punto 2).

I controlli comprendono:

- controlli documentali;
- verifiche ispettive presso l'operatore facente parte del campione.

Per lo svolgimento di tali attività il CFVA potrà utilizzare i dati disponibili sulla piattaforma SIAR (Sistema Informativo Agricolo Regionale).

L'attività di controllo verrà agevolata dall'esercizio di un'attività di autocontrollo da parte dell'operatore che dovrà diligentemente tenere costantemente aggiornati i registri degli arrivi e delle partenze, il registro dei prodotti utilizzati con relativa provenienza, eventuali ricettari e fascicolo aziendale aggiornato.

2. Oggetto del controllo:

Sono oggetto dell'attività di controllo in capo al CFVA i seguenti articoli di legge:

Articolo della L.R. n. 18/1998	Oggetto del controllo
Art. 2, comma 2, lettera b): Art. 2-bis:	Definizione di attività agrituristiche Prodotti utilizzabili nella somministrazione di pasti, alimenti e bevande
Art. 10-bis:	Elenco regionale dei fornitori delle aziende agrituristiche
Art. 3:	Soggetti legittimati all'esercizio dell'agriturismo
Art. 4:	Utilizzo del termine "agriturismo" o "agrituristico"
Art. 5:	Connessione e complementarietà tra l'attività agricola e quella agrituristica
Art. 6:	Limiti per l'esercizio dell'agriturismo
Art. 10:	Obblighi dell'operatore agrituristico



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

3. Criteri generale per l'estrazione del campione

Ai sensi del 2° comma dell'art. 12-bis della L.R. n. 18/1998, l'attività di controllo dovrà riguardare, a partire dal 15 ottobre 2013, e per i prossimi tre anni, tutti gli operatori delle aziende agrituristiche iscritte nell'Elenco regionale degli operatori agrituristici, nel rispetto delle seguenti percentuali, ed estratti su base provinciale dal Servizio competente dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, in base ai sottoindicati criteri di rischio:

Annualità	Percentuale di controllo	Criteri di rischio
15 ottobre 2013 / 15 ottobre 2014	25%	A) anzianità di iscrizione all'elenco : 15% B) ricadenti in comuni costieri : 8% C) casualità: 2%
16 ottobre 2014 / 15 ottobre 2015	35%	A) anzianità di iscrizione all'elenco : 20% B) ricadenti in comuni costieri : 10% C) casualità: 5%
16 ottobre 2015 / 15 ottobre 2016	40%	A) anzianità di iscrizione all'elenco : 25% B) ricadenti in comuni costieri :10% C) casualità: 5%

A conclusione del triennio il Servizio competente dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale provvederà, nel rispetto delle competenze attribuite dal 1° comma dell'art. 12-bis della L.R. n. 18/1998, ad estrarre, su scala provinciale, un campione di aziende da sottoporre a controllo nell'annualità in corso che deve rappresentare il 5% delle aziende iscritte nell'Elenco regionale, sulla base dei criteri di rischio che verranno successivamente definiti con deliberazione della Giunta regionale.

La definizione del campione, che deve avvenire annualmente, deve risultare da atto formale specificando per ciascuna azienda i criteri che ne hanno determinato la selezione .

4. Formazione

Al fine di un efficace ed efficiente svolgimento dell'attività di controllo in capo al CFVA verranno organizzati, anche tramite l'Agenzia Laore Sardegna, vari momenti di formazione e approfondimento sulle tematiche introdotte dalle recenti modifiche legislative, con una fase di accompagnamento nel primo triennio 2013-2015.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

5. Misure sanzionatorie

Qualora il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Sardegna riscontri, durante l'attività di controllo, l'esistenza di violazioni della fattispecie di cui all'art. 11 della L.R. n. 18/1998, invia comunicazione al Sindaco che provvede alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione.

Nel caso in cui si riscontrino le violazioni di cui all'art. 12 e le altre previste dalla norma che non rientrino nei casi previsti dall'art. 11, il CFVA provvede direttamente a irrogare le relative sanzioni ove il trasgressore non si avvalga del diritto di estinguere l'illecito pagando in misura ridotta.

6. Prevenzione e sensibilizzazione

L'Agenzia Laore pianifica e realizza azioni positive per sensibilizzare gli operatori agrituristici al rispetto della L.R. n. 18/1998, con il supporto del CFVA.